



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 06/05/2021

FATTO

Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto, tra il 1986 e il 1989, assieme alla cointestataria del ricorso n. 7 Buoni Fruttiferi, di cui 6 appartenenti alla Serie "Q" ed uno appartenente alla Serie "Q/P"; fa presente di avere riscosso i titoli dopo 30 anni dall'emissione e di avere constatato che l'importo riconosciuto dall'intermediario è nettamente inferiore rispetto a quanto dovuto per come indicato sul retro stesso dei buoni. In particolare sottolinea che gli importi dovuti per ciascun titolo avrebbero dovuto essere calcolati sulla base degli interessi maturati secondo l'originario regolamento pattizio per il periodo dal 21° al 30° anno, riportato sulla parte retrostante dei buoni stessi e non modificato.

Sostiene pertanto che la differenza tra quanto liquidato all'atto della riscossione di ogni singolo BFP e quanto invece effettivamente dovuto ammonta ad € 19.341,56.

Chiede pertanto che l'Arbitro "accerti e dichiari che gli interessi dovuti ai ricorrenti per ogni singolo BFP debbano essere calcolati e liquidati sulla base delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono in oggetto, tenendo conto di quanto già corrisposto. Conseguentemente condannare l'intermediario [...] al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di 19.341,56 euro corrispondente alla differenza tra quanto liquidato all'atto della riscossione di ogni singolo BFP e quanto invece effettivamente dovuto, per come specificato sul retro di ogni BFP, il tutto oltre interessi e refusione delle spese difensive".

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione e il *petitum* del ricorso risulta fondato su asseriti vizi genetici del negozio. Eccepisce altresì l'incompetenza per materia in quanto i



titoli di risparmio postale, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio postale che viene effettuata dall'intermediario per conto di altro ente emittente e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".

In merito ai Buoni appartenenti alla Serie Q sottoscritti dal ricorrente chiarisce anzitutto che tale serie è stata istituita con il D.M. 13/06/1986 pubblicato sulla GU n.148 del 28/06/1986, e che il relativo rendimento è stato calcolato secondo i saggi di interesse stabiliti da tale decreto.

Precisa che sin dalle prime serie di Buoni Ordinari i BFP producevano interessi per 30 anni secondo le seguenti regole: un interesse variabile e crescente durante i primi venti anni (in regime di capitalizzazione composta) ed interesse al tasso massimo raggiunto, in regime di capitalizzazione semplice, per gli anni compresi tra il ventunesimo ed il trentesimo.

Ritiene quindi che la differenza riscontrata dal ricorrente sarebbe riconducibile al criterio di applicazione della ritenuta fiscale ovvero dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Al riguardo, fa presente che in virtù di quanto stabilito dal D.L. 556/1986 gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50% (ridotta alla metà per i soli buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987); tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita sempre nella misura del 12,50%.

Aggiunge che l'art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 sancisce che gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre 1996 (appartenenti alle serie "Q", "R" e "S"), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; diversamente, gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.

Ritiene quindi che la condotta osservata risulta legittima e cita a sostegno delle proprie argomentazioni la decisione n. 803242/2019 del Collegio di Coordinamento; produce in ultimo alcune evidenze relative al calcolo dei rendimenti tratte dal sito dell'emittente.

In merito al Buono appartenente alla Serie Q/P sottoscritto dal ricorrente chiarisce anzitutto che le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; che ha applicato pedissequamente le prescrizioni del citato decreto ministeriale apponendo i timbri previsti dallo stesso e riconoscendo al ricorrente gli interessi ivi stabiliti; che parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q" e del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione e pertanto non trova applicazione il principio della letteralità; che, conseguentemente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni.

Fa quindi presente che il buono oggetto del ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che lo stesso è stato emesso su di un titolo aggiornato con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.



In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrisondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio; precisa che è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali. In particolare, sostiene che il rendimento del Buono oggetto di ricorso era stabilito ed indicato nel DM 1986 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così assolvendo alla funzione di pubblicità legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019); inoltre, Parte Ricorrente ha sottoscritto un Buono con chiara ed incontestata indicazione della serie di appartenenza, con timbri apposti sia sul fronte che sul retro, come prescritto dal DM 1986 e richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU.

D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU., confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, hanno ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

Chiede pertanto "in via preliminare: l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario; dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio".

In sede di repliche, il ricorrente contesta preliminarmente l'eccezione di incompetenza temporale svolta dall'intermediario precisando che nel caso di specie oggetto della controversia non sono vizi genetici del rapporto ma gli effetti del negozio " e cioè i frutti [...] che all'atto della riscossione risultavano inferiori a quanto negozialmente pattuito"; riguardo l'eccezione incompetenza per materia richiama la relazione sull'attività dell'ABF del 2019 ove si evince espressamente che tale organo è competente anche per controversie inerenti ai buoni fruttiferi postali; con riferimento alla quantificazione correlata al regime fiscale precisa che il thema decidendum non esula dalla competenza dell'Arbitro in quanto trattasi di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti; con riferimento all'applicazione del rendimento riportato nella stampigliatura sul retro di ogni BFP sostiene che l'eterointegrazione del regolamento contrattuale ha efficacia soltanto in caso di provvedimenti della Pubblica Autorità in tema di determinazione dei rendimenti successivi alla sottoscrizione dei titoli, richiama pertanto la necessità della tutela dell'affidamento del cliente e rimarcando che nel corso del rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale modificativo dei tassi dei rendimenti.

DIRITTO



In via preliminare devono essere scrutinate dal Collegio le eccezioni di incompetenza *ratione materiae* e *temporis* dell'Arbitro sollevate dall'intermediario.

Per quanto attiene alla eccezione di incompetenza per materia la questione è stata già sottoposta ai Collegi ABF e ritenuta infondata alla luce del disposto del DPR 14.3.2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", dove ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), si precisa che "1. Ai fini del presente decreto si intendono per ... h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata dalla convenuta per conto della Cassa depositi e prestiti" ed il successivo art. 2 (Attività di bancoposta) specifica che: "1. Le attività di bancoposta svolte da[l]'intermediario] comprendono: ... b) raccolta del risparmio postale; ... A[l]'intermediario] si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti"; e difatti, in tal senso, è anche il disposto dell'art. 1, comma 1, della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis del Testo Unico Bancario, nonché il par. 3 della Sez. I, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 s.m.i. sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ove si specifica che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è inclusa "[la convenuta] in relazione all'attività di bancoposta" (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 6588/2013).

Allo stesso modo infondata è anche l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro, giacché non avendo il ricorso ad "oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati" (Collegio di Milano, decisione cit.), non assume alcun rilievo impeditivo ai fini dello scrutinio del ricorso nel merito la data di sottoscrizione dei buoni in questione; anche perché ciò che rileva ai presenti fini è il momento in cui l'evento – nel nostro caso, il rifiuto del pagamento da parte dell'intermediario – si è verificato e non quello in cui il rapporto sarebbe sorto.

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 7 BFP prodotti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti uno alla serie Q/P e sei alla serie Q; nello specifico, il ricorrente contesta per tutti i buoni il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Preliminarmente, tuttavia, rileva il Collegio, in riferimento ad uno dei buoni, il n. 000.347 Serie Q, che lo stesso non risulta essere intestato al ricorrente, giacché è stato sottoscritto con p.f.r. dalla cointestatario del ricorso e da altro soggetto non aderente allo stesso.

Secondo l'orientamento già adottato da questo Collegio, che viene qui ribadito, la relativa domanda va ritenuta inammissibile giacché avente ad oggetto un buono non intestato al ricorrente, indipendentemente dalla circostanza che uno dei titolari dello stesso sia il cointestatario del ricorso (v. Collegio di Bari, decisione n. 10069/2020).

Per quanto riguarda i buoni Serie Q n. 000.226, n. 000.387, n. 000.243, n. 000.346, e n. 000.668, gli stessi risultano emessi utilizzando il modulo cartaceo della serie di appartenenza "Q".

Nel caso di specie, la questione sembrerebbe riguardare la capitalizzazione annuale degli interessi al lordo ovvero al netto dell'imposta, atteso che il ricorrente chiede il rimborso secondo i rendimenti indicati sul retro del buono.

A tale riguardo, deve ricordarsi che di recente il Collegio di Coordinamento ha nuovamente ribadito che nei casi in cui la disciplina fiscale sia richiamata dall'intermediario per "giustificare" la corresponsione al ricorrente di un importo inferiore rispetto a quello risultante sul retro del titolo, "la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*", trattandosi "di accertare il quantum della prestazione



dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti"; diversamente, non rientra nella competenza dell'Arbitro accertare l'assoggettamento di un BFP ad una determinata ritenuta erariale (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020).

Ciò premesso, va allora rammentato che il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito in legge n. 759/1986 (successivamente soppressa con il D.L. n. 239/1996, che ha introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%), ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale (pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e al 12,5%, per quelli emessi dal 1 ottobre 1987) ed inoltre che, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 *"Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale"*.

Ed invero, con riferimento ai primi 20 anni la tabella a tergo dei titoli (emessi prima del richiamato D.M. del 1997) sono indicati al lordo della ritenuta fiscale; conseguentemente, quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'importo fisso da applicare ai bimestri successivi al 20° anno, indicato a tergo dei titoli, era stato determinato sul montante maturato al lordo della ritenuta, mentre l'intermediario, nell'effettuare la liquidazione, lo ha calcolato sul montante maturato al netto della ritenuta.

Secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, è corretto che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate e che, pertanto, anche per il periodo successivo al 20° anno, non possa applicarsi l'importo fisso indicato a tergo dei titoli, dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020, ma anche, Collegio di Bari, decisioni nn. 25235/2019 e 21919/2018).

Il che esclude che nella condotta dell'intermediario possano essere ravvisati motivi di censura e quindi che per i buoni n. 000.226, n. 000.387, n. 000.243, n. 000.346, n. 000.668, possa trovare accoglimento la domanda qui proposta.

Quanto al BFP Q/P n. 000.730, va rilevato che lo stesso, come detto emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, risulta appartenere alla serie "Q/P", sebbene sia stato rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "P" ed un timbro indicante la serie "Q/P" e, sul retro, la stampigliatura con i nuovi tassi di interesse per i primi 20 anni.

A tale proposito va rammentato che il D.M. 13 giugno 1986 prevedeva all'art. 5 che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Passando alla disamina del buono, può constatarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalle citate disposizioni, avendo apposto la stampigliatura della Serie 'Q/P' sul fronte ed apposita timbratura relativa agli interessi sul retro; ancorché, comunque, detta timbratura si riferisca al rendimento solo fino al 20° anno, nulla quindi disponendo con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Tale condotta, secondo l'orientamento più recente condiviso da tutti i Collegi ABF, appare legittima giacché la modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. 13/06/1986, risulta dalle apposite timbrature apposte, sia sul fronte che sul retro, riportanti le informazioni relative alla nuova serie di appartenenza ed ai relativi rendimenti



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dei buoni, pur se emessi dall'intermediario utilizzando moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

Di qui, ne deriva che va escluso che il titolare del buono non fosse in grado di comprendere le condizioni economiche in concreto applicabili, relative al timbro della serie più recente, almeno con riferimento ai primi venti anni espressamente considerati.

Al contrario, tenuto conto che le stampigliature sul retro, in ogni caso, nulla prevedono circa il rendimento previsto per il terzo decennio, fino cioè al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale i buoni cessano di essere fruttiferi), rendimento che invece è indicato nella tabella allegata al D.M. del 1986, in misura inferiore rispetto a quella originariamente prevista per i buoni della serie "P" e indicata a stampa sul retro dei buoni in questione, sul punto, va fatta prevalere la tutela dell'affidamento del sottoscrittore.

Conseguentemente, deve darsi prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. S.U. n. 3963/2019) quanto nei conformi e consolidati pronunciamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (v., ad esempio, Collegio di Bari, decisione n. 1063/2019 e Collegio di Milano, decisione n. 2058/2019), *"secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi"*; pronunciamenti, testualmente confermati anche dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente già seguita dai Collegi territoriali, proprio in considerazione della circostanza che *"in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli"* (così Cass. n. 13979/2007, cit.).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione del buono della serie Q/P n. 000.730, il rendimento indicato sul retro dello stesso, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P" ed il cui importo dovrà essere calcolato dall'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale Serie Q/P n. *730, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 12336 del 13 maggio 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS